

## REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 2729/94 DEL CONSIGLIO

del 31 ottobre 1994

che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere della Corte dei conti (4),

considerando che è necessario completare le modalità secondo le quali gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse proprie attribuite alla Comunità;

considerando che la decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio (5), ha previsto l'iscrizione nel bilancio generale delle Comunità europee di una riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti concessi dalla Comunità a favore e nei paesi terzi e di una riserva per gli aiuti d'urgenza;

considerando che, in relazione all'iscrizione delle risorse proprie corrispondenti a queste riserve, è necessario modificare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio (6),

## Articolo 1

Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 è modificato come segue:

1) all'articolo 10, il primo comma del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. L'iscrizione delle risorse IVA, della risorsa complementare, escluso un importo corrispondente alla riserva monetaria Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), alla riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti ed alla riserva per gli aiuti d'urgenza ed eventualmente dei contributi finanziari PNL, è effettuata il primo giorno feriale di ogni mese, e ciò in ragione di un dodicesimo degli importi risultanti a tale titolo dal bilancio, convertito nelle rispettive monete nazionali ai tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario, quale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.»;

2) all'articolo 10, il quinto comma del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«L'iscrizione relativa alla riserva monetaria FEAOG di cui all'articolo 6 della decisione 88/376/CEE, Euratom, alla riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti e alla riserva per gli aiuti d'urgenza, istituite con la decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio (\*), viene effettuata il primo giorno feriale del mese successivo a quello dell'iscrizione in bilancio delle spese interessate, in misura corrispondente all'importo di dette spese, qualora l'iscrizione abbia luogo prima del 16 del mese. In caso contrario l'iscrizione ha luogo il primo giorno feriale del secondo mese successivo all'iscrizione in bilancio.

In deroga all'articolo 6 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (\*\*), in appresso denominato "regolamento finanziario", tali iscrizioni vengono prese in considerazione a titolo dell'esercizio in questione.

Tuttavia, se la situazione dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio è tale che le iscrizioni relative alla riserva monetaria FEAOG ed alla riserva per gli aiuti d'ur-

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24.

(2) GU n. C 68 dell'11. 3. 1993, pag. 13.

(3) GU n. 329 del 6. 12. 1993, pag. 111.

(4) GU n. C 170 del 21. 6. 1993, pag. 33.

(5) GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 14.

(6) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 3464/93 (GU n. L 317 del 18. 12. 1993, pag. 1).